

P.D. N.2002/451

N. 117: Istituzione della Zona a Traffico Limitato ZTL BUS.

Seduta del 7.2.2002

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del ViceSindaco;

VISTI:

- Gli articoli 6 e 7 del Novo Codice della Strada i quali prevedono:
art.6, comma 4 e art.7, comma 3, del D.lgs. 30.4.1992, n.285: la possibilità per i Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
art.7, comma 9, del D. Lgs. 30.4.1992, n.285: “ i Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare [...] le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio [...]. I Comuni possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all’interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall’entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.”

VISTO CHE:

- l’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale con direttiva n.3816 del 21 luglio 1997, ha individuato ai sensi del comma 9 dell’art.7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 come modificato dal D.Lgs. 10 settembre 1993, n.360, la tipologia dei comuni, le modalità di riscossione e le categorie esentate;
- ai sensi della citata direttiva i Comuni per poter subordinare l’accesso alle zone a traffico limitato al pagamento di una somma devono:
 - aver istituito una ZTL (zona a traffico limitato) ai sensi dell’art.7, comma 9 del NCS;
 - aver adottato il Piano urbano del traffico ai sensi dell’art.36 del NCS;
 - aver introdotto la tariffazione degli accessi alla ZTL all’interno del Piano Urbano del Traffico;
- sempre in base alla citata direttiva “è ammessa l’adozione della tariffazione degli accessi per i comuni che non hanno ancora adottato il Piano Urbano del Traffico, unicamente in via sperimentale e per un periodo non superiore ad un anno, a condizione che nella relazione tecnica che dovrà accompagnare il progetto di tariffazione siano precisati gli obiettivi ed i relativi criteri di verifica”;

CONSIDERATO CHE:

- è in fase di approvazione il P.G.T.U. del Comune di Venezia che verrà portato quanto prima all’esame del Consiglio Comunale;

- detto P.G.T.U. disciplinerà, tra l'altro, il regime della circolazione degli autobus, con esclusione di quelli esercenti il trasporto pubblico locale di linea e definirà le seguenti regole fondamentali:
 1. divieto di accesso e circolazione degli autobus da noleggio con conducente impiegati in servizi turistici sprovvisti di autorizzazione o lasciapassare oneroso dalle ore 0,00 alle ore 24.00 e divieto di sosta all'esterno dei parcheggi assegnati, in un'ampia zona denominata ZTL BUS;
 2. obbligo di registrazione ai *check point* dalle ore 0.00 alle ore 24.00 per tutti gli autobus, di cui al punto 1, in arrivo in città;
 3. particolari deroghe per determinate categorie di utenti;
 4. predisposizione di un efficiente sistema di gestione a distanza dei servizi di informazione e prenotazione in grado di garantire risposte in tempo reale per limitare la fermata obbligatoria ai check point soltanto ai bus "*last minute*";

VISTA la relazione tecnica "Istituzione di una zona a traffico limitato per bus turistici" di cui all'allegato A che fa parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO pertanto necessario ed urgente, come bene si evince dalla relazione di cui all'allegato A, in attesa dell'esame da parte del Consiglio Comunale del nuovo P.G.T.U, approvare in via sperimentale, per la durata di un anno, una nuova disciplina delle modalità di accesso degli autobus da noleggio con conducente impiegati in servizi turistici, al fine di migliorare la viabilità e offrire un più qualificato servizio all'utenza;

ATTESO CHE:

- tale provvedimento va considerato sotto l'aspetto promozionale in grado di trasformare le sue ricadute sul traffico, sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio, da potenziale elemento di freno della domanda turistica, ad elemento di razionalizzazione, promozione e attrattività;
- questo Comune non avendo ancora adottato il Piano urbano del traffico intende adottare la tariffazione degli accessi in via sperimentale, per la durata di un anno, per poter meglio valutare l'inserimento nel piano stesso di quegli elementi di razionalizzazione, promozione ed attrattività capaci di trasformare tale sistema da potenziale freno ad incentivo della domanda turistica;

VISTA la relazione tecnica di cui all'allegato A ove sono indicati gli obiettivi ed i relativi criteri di verifica del provvedimento finalizzato a migliorare la viabilità e ad offrire un più qualificato servizio all'utenza;

VISTI gli artt. 6 e 7 del Decreto legislativo n.285/92 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il Regolamento di attuazione D.P.R. 495/92;

VISTO il parere di regolarità tecnica di cui all'art.49 D.Lgs. 18.08.2000 n.267 espresso dal Direttore della Direzione Centrale Sviluppo del Territorio e Mobilità;

Con voti UNANIMI

DELIBERA

- 1) Istituire a titolo sperimentale una zona a traffico limitato ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del D.L. 30/04/1992, n°285, per autobus da noleggio con conducente impiegati in servizi turistici, denominata Z.T.L. BUS, così come delimitata dalla cartografia allegata al presente atto (tavola in scala 1:20.000) quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera B;
- 2) Stabilire che l'accesso alla zona a traffico limitato da parte degli autobus di cui al punto 1, venga subordinato al pagamento di un lasciapassare oneroso nei termini e con le modalità definiti nella relazione tecnica e nel progetto di tariffazione di cui all'allegato A alla presente deliberazione;
- 3) Approvare, in particolare, a motivazione delle ragioni che supportano l'introduzione di una Z.T.L. BUS con lasciapassare oneroso, nel Comune di Venezia, i contenuti della relazione tecnica e del relativo progetto di tariffazione, ove vengono precisati gli obiettivi e i criteri di verifica, documenti allegati alla presente deliberazione sotto la lettera A quale parte integrante e sostanziale;
- 4) Approvare l'installazione provvisoria dei sistemi di esazione e controllo *check-in* secondo quanto previsto nel progetto presentato dalla società VESTA S.p.a., allegato alla presente delibera sotto la lettera C;
- 5) Approvare il piano della segnaletica presentato dalla società VESTA S.p.a. e allegato alla presente deliberazione sotto la lettera D quale parte integrante e sostanziale;
- 6) Prendere atto che il servizio sarà gestito da VESTA S.p.a. così come stabilito dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28 gennaio 2002;
- 7) Autorizzare l'uso gratuito provvisorio da parte della Società partecipata Vesta S.p.a delle aree di proprietà comunale individuate nella relazione di cui all'allegato A, e, in accordo con la Società IVE S.r.l., dell'area ex campo profughi situato in Via Paccagnella a Zelarino, ai sensi dell'art.27, comma 19 della Legge 28.12.2001, n° 448, per la localizzazione dei *check-in* e del parcheggio per autobus turistici;
- 8) Con successivi provvedimenti sarà data attuazione alla presente deliberazione fissando tra l'altro la decorrenza della stessa e la determinazione della tariffa da applicare al lasciapassare oneroso, sulla base dei criteri espressi nel progetto di cui all'allegato A, dopo aver sentito gli operatori del settore.
- 9) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.L.vo n.267 del 18.8.2000

La presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio Comunale.